

« I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili.

« Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso sopra citati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500; e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel 1° capoverso dell'articolo 24 della legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

« Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intero suo ammontare. »

Su quest'articolo il deputato Cairoli ha facoltà di parlare.

CAIROLI. Farò alcune considerazioni, e brevemente, sull'articolo 7, perchè comprendo che un'ampia discussione di principii per radicali modificazioni a questa legge non sarebbe possibile se non col differirla sin dopo l'esposizione finanziaria del signor ministro.

Era questo forse il partito migliore; ma poichè si è deciso altrimenti, bisogna attenersi alle proposte più urgenti, alla considerazione degli articoli messi in discussione dal progetto.

Non potrei tacere sul settimo, perchè, avendo da molto tempo presentata una petizione del Consiglio comunale di Pavia sullo stesso argomento, non la vedo accennata nell'elaborato rapporto della Commissione, per il che dubito che non le sia stata trasmessa.

ACCOLLA, relatore. Domando la parola.

È venuta soltanto questa mattina.

CAIROLI. Devo ricordarla ora per lo stesso motivo, per cui ne domandai e ne ottenni allora la dichiarazione d'urgenza; perchè quelle sagge considerazioni mi sembravano avvalorate dalla esperienza fatta dalle amministrazioni comunali nell'applicazione di questa imposta.

La cifra delle 400 lire per *minimum* imponibile, sostituita all'antica è certamente più equa, e può considerarsi come una modificazione assai importante.

Ma non comprendo la convenienza dell'eccezione dei redditi del primo capoverso, cioè di quelli procedenti da mutui o da capitali altrimenti redimibili, mentre non sono compresi nel *minimum* se non quelli del secondo e del terzo, cioè i professionali ed i commerciali.

La ragione che potrebbe addursi per l'esclusione dal *minimum* di questi redditi di prima categoria, cioè la loro evidenza, non mi sembra sufficiente, perchè la condizione della maggior certezza è stata già valutata

nella commisurazione dell'imposta; per cui, mentre i redditi della prima categoria sono tassati sulla totalità, quelli della seconda e della terza, cioè i commerciali e professionali, non pagano che per sei ottavi e cinque ottavi del loro effettivo; godono quindi già di un largo compenso alla minore sicurezza. Non si comprende perciò la ragione della differenza nella esenzione, e tanto meno si comprende, perchè i reclami del malcontento, ed i risultati dell'esperienza consigliavano ben altre modificazioni.

Fin dalla prima applicazione della legge erano generali i lamenti di questi poveri contribuenti per lo sproporzionato aggravio. Nel loro interesse parecchi municipi presentarono rimostranze al Ministero, il quale dichiarò di prenderle in considerazione nell'assetto che si sarebbe dato alla nuova imposta; ma invece sono in completa opposizione alla promessa le modificazioni portate dal decreto 26 giugno 1866.

Per quelle disposizioni, sono tassati d'imposta tutti i redditi della prima categoria, qualunque sia il loro ammontare, senza alcuna deduzione, mentre almeno prima erano ammessi al beneficio del *minimum*, ed erano esenti dall'imposta se non raggiungevano la cifra di 250 lire.

Ora è evidente che il maggiore aggravio fatto a questi contribuenti, deve loro sembrare più odioso, riscontrandolo col vantaggio portato alle grosse fortune per la riduzione dell'aliquota. Questa ingiusta sproporzione è provata dall'eloquente confronto delle cifre e dagli esempi.

Infatti, suppongasì un contribuente per il reddito di 4000 lire, che nel 1865 pagava lire 393, ne pagherà 332 nel 1866; invece un reddito meschino di lire 300 della prima categoria, che pagava lire 7 nel 1865, sarà tassato nel 1866 di lire 25, le quali, coll'aggiunta della sovrimposta comunale e provinciale, sono più del reddito totale di un mese, sottratto ad una famiglia indigente.

Non è giusto, dirò anzi non è possibile, tassare redditi che rappresentano appena la necessità del pane quotidiano.

Se per sentimento di giustizia si vollero sottrarre in una certa misura i redditi del lavoro da quest'imposta, non si possono colpire i suoi modesti ed onorati risparmi.

Faccio poi osservare che, se erano tanti i lamenti prima, quando questi redditi meschini erano almeno compresi nel beneficio del *minimum*, diverranno più incalzanti dopo questa odiosa esclusione. E considerate che il malcontento non dà soltanto frutto di lamenti, ma lo scandalo degli arretrati, di quella cifra che, invece di diminuire, aumenterà, se non togliamo la causa che la produce.

Dallo stesso principio sono determinato a presentare altre osservazioni su questo articolo, cioè sull'inciso che stabilisce che i redditi superiori alle lire